

ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L'ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA - LUGLIO-AGOSTO 2014 TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI LOMBARDE

presenti altresì:

Italia Lavoro Spa

Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro della Lombardia (A.R.I.F.L.)

VISTI

La normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare:

- ✓ l'art. 2, comma 64 della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
- ✓ l'art. 1 c. 254 della Legge 24.12.2012 n° 228;
- ✓ il decreto legge 54/2013;
- ✓ il decreto legge 63/2013
- ✓ l'Intesa tra Stato Regioni e Province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2012;
- ✓ l'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga relativo al II semestre 2013 stipulato il 2 luglio 2013 e la conseguente proroga per il I trimestre 2014 sottoscritta il 23 dicembre 2013;
- ✓ il Patto per le Politiche Attive sottoscritto dalla Regione Lombardia e dalle Parti Sociali il 28 gennaio 2013 e le successive integrazioni dello stesso;
- ✓ lo schema di Decreto Interministeriale sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali per l'anno 2014 ai sensi dell'art.4 co.2 del D.L. 54/2013, convertito dalla Legge 85/2013

CONSIDERATO CHE

I precedenti Accordi Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritti dalla Regione Lombardia e dalle Parti Sociali lombarde hanno reso disponibili, nella loro attuazione, strumenti efficaci per sostenere il reddito dei lavoratori colpiti dalla crisi economica e per realizzare il collegamento con gli interventi di politiche attive del lavoro.

Con nota del 16 dicembre la Direzione competente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, nelle more dell'entrata in vigore dei citati criteri per il 2014, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito *"si invitano le Regioni e le PP.AA. a provvedere a concessioni di ammortizzatori in deroga, limitati nel tempo, e comunque non superiori a 6 mesi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili"*.

Regioni, Parti sociali e commissioni parlamentari hanno formulato osservazioni allo schema di Decreto Interministeriale sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali per l'anno 2014 ai sensi dell'art.4 co.2 del D.L. 54/2013, convertito dalla Legge 85/2013.

Con nota n. 1669 del 18.02.2014 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato l'autorizzazione ad utilizzare le risorse relative all'annualità 2014 (Decreto Interministeriale n.78641 del 22.01.2014) per completare le domande del 2013.

Con nota del 26 giugno la stessa Direzione ha precisato che, nelle more dell'entrata in vigore dei citati criteri per il 2014, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito *"si invitano le Regioni e le PP.AA. a non stipulare accordi o concedere prestazioni di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente per periodi superiori ad 8 mesi nell'anno 2014. Con riferimento alla concessione di trattamenti di mobilità in deroga si invita a non superare i limiti massimi di fruizione previsti dall'art.3 comma 4, del testo presentato per il parere delle competenti commissioni parlamentari"*.

Nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi criteri, si concorda sulla necessità di individuare le modalità con cui prevedere la continuità di protezione sociale dei lavoratori interessati da riduzioni e/o cessazioni dell'attività produttiva per il bimestre luglio-agosto 2014 con interventi che abbiano la necessaria copertura finanziaria e legittimità amministrativa.

Copia dell'Accordo sarà inviata alla Direzione Regionale INPS della Lombardia

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro II semestre 2013, ivi compresi "l'Addendum Esodati" e l'Addendum per evento sismico", già prorogato al 30 giugno 2014, è prorogato al 31 agosto 2014 come di seguito specificato;
2. Le aziende, ad esito della sottoscrizione di un nuovo e apposito accordo sindacale, potranno inoltrare a Regione Lombardia domanda di cassa integrazione in deroga con decorrenza a partire dal 1° luglio 2014 e con termine entro il 31 agosto 2014;
3. Gli accordi sottoscritti in sede sindacale, compresi gli accordi di solidarietà e per evento sismico, dovranno avere la durata massima di due mesi, e comunque non oltre il 31 agosto 2014, ed indicare il riferimento al presente accordo;
4. Gli Accordi sottoscritti entro il 31 luglio 2014 potranno avere validità retroattiva al 1° luglio 2014;
5. La concessione dell'indennità di mobilità in deroga potrà essere autorizzata complessivamente per un periodo massimo di sette mesi, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2014 e, comunque, con termine entro il 31 agosto 2014;
6. La Regione provvederà alle autorizzazioni di cassa integrazione e di mobilità in deroga per il 2014 e la relativa trasmissione ad INPS successivamente all'emanazione da parte del Governo dei decreti di assegnazione delle ulteriori risorse finanziarie previste per il 2014 dalla L.92/2012, dal D.L.63/2013 e dalla Legge di stabilità 2014;
7. Tenuto conto che per l'anno 2013 gli stanziamenti messi a disposizione dal Governo non sono stati sufficienti alla copertura di tutte le richieste pervenute, le risorse ad oggi assegnate alla Lombardia per il 2014 vengono destinate, secondo le citate indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a coprire le domande 2013. Le domande del 2014 saranno autorizzate subordinatamente alla disponibilità di ulteriori risorse finanziarie e tenuto conto del fabbisogno complessivo delle domande per il 2013;
8. L'accesso alla Cassa Integrazione in deroga nei mesi di luglio e agosto 2014 seguirà, in quanto compatibili con il presente Accordo, gli stessi criteri previsti dall'Accordo Quadro II semestre 2013;
9. Al fine di permettere le procedure autorizzative, si ribadisce l'obbligo della:
 - corretta compilazione della domanda relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, matricola INPS, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e al numero dei lavoratori interessati. L'indeterminatezza o l'inesattezza di tali dati comporta l'inammissibilità della domanda. Resta salva la possibilità di riproporre la domanda la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque delle risorse disponibili.
 - rendicontazione analitica mensile da parte dei datori di lavoro del reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione in deroga richiesti e dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente utilizzate nel periodo. Le autorizzazioni degli interventi in deroga saranno condizionate al corretto adempimento dei suddetti obblighi.

- Integrazione della domanda entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione da parte dell'ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione, fra cui quelli relativi all'accordo sindacale e alla rendicontazione. Al fine di accelerare tale attività istruttoria potrà essere data evidenza, secondo le modalità individuate dalla struttura regionale, delle domande per le quali sono stati richiesti elementi integrativi.
 - Non saranno ammesse rettifiche su domande già decretate;
10. La successione degli interventi e la relativa durata massima degli stessi decorre dal 1° aprile 2011 sia per la tipologia 1 che per la tipologia 2. Non è quindi ammessa la reiterazione di periodi già completati nella misura massima prevista. Ne deriva che non è possibile presentare richieste di CIGD dopo aver già presentato domande di intervento B per un periodo complessivo di 12 mesi o, nel caso di tipologia 2, per il periodo massimo previsto nei diversi casi. E' invece ammesso il completamento di periodi di CIGD iniziati e non completati ai sensi dell'Accordo Quadro relativo al I trimestre 2014; in tal caso non può essere aumentato il numero dei lavoratori in CIGD;
 11. Il trattamento previsto nell'accordo sindacale di cui al punto 3 non potrà superare la durata complessiva di mesi due, o periodo inferiore in casi di completamento del periodo già iniziato; i periodi richiesti non possono comunque superare la data del 31 agosto 2014;
 12. Al fine di attivare la procedura di concessione di CIGD, le aziende presentano la domanda a Regione Lombardia utilizzando il sistema informativo "Finanziamenti on line" a partire dalla data di apertura del sistema;
 13. Con successivo atto verranno definiti gli adeguamenti procedurali necessari e le modalità operative con relative modulistiche e tabella esplicativa;
 14. Le parti concordano di sottoporre il presente Accordo Quadro a costante verifica e si danno atto che, qualora dovessero intervenire modifiche normative, il presente Accordo cesserà i suoi effetti dalla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento e verranno concordate nuove modalità gestionali anche transitorie. Entro il 31 luglio p.v. le Parti si impegnano a verificare, nelle competenti sedi ministeriali, il prosieguo della validità del presente Accordo oltre i termini di cui al punto 1 in modo da assicurare alle aziende e ai lavoratori l'opportunità di richiedere complessivamente 8 mesi di trattamento nel corso del 2014.

Milano, 30 giugno 2014

Regione Lombardia

Per ANMIC

Per ANMIL

Per CLAAI - Federazione Regionale Lombarda delle Associazioni Artigiane

Per CNA Lombardia

Per Compagnia delle Opere

Per Confagricoltura Lombardia

Per Confapindustria Lombardia

- Per Confartigianato Lombardia _____
- Per Confcommercio Lombardia – Imprese per l’Italia _____
- Per Confcooperative Lombardia _____
- Per Confesercenti _____
- Per Confindustria Lombardia _____
- Per Federazione Regionale Coltivatori diretti _____
- Per Legacoop Lombardia _____
- Per CGIL _____
- Per CISL _____
- Per UIL _____
- Per UGL _____
- Per CISAL _____
- Per CONFSAL _____
- Consigliera Regionale di Parità _____